

Al Presidente del Consiglio
comunale
Al Sindaco di Eboli (SA)
Al Segretario comunale – Resp.
Anticorruzione del Comune di
Eboli

E p.c. Al Prefetto di Salerno

Interrogazione comunale a risposta scritta e orale in consiglio comunale
Fido-Cardiello

Premesso che:

- con determinazione N° 304 - R.G. N° 1308 del 17.7.2017, si indiceva procedura di gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. N° 50/2016, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, per l'importo complessivo presunto a base d'asta di € 864.000,00, oltre Iva;
- i verbali della CUC Sele - Picentini N° 1 del 15.9.2017, N° 2 e N° 3 del 20.9.2017, N° 4 del 4.10.2017 e N° 5 del 6.11.2017, dai quali risulta aggiudicataria provvisorio dell'appalto in oggetto la ditta Brillante s.r.l, P.I. 03303200657, con sede in Atena Lucana, alla Via Nazionale, che ha offerto un ribasso pari al 18,490% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad una somma presunta di aggiudicazione pari ad € 704,246,40;
- successivamente, il RUP ha proposto l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs N° 50/2016 della ditta Brillante s.r.l., in quanto la predetta, a seguito verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è risultata avere una posizione di irregolarità fiscale relativamente al pagamento di imposte e tasse;
- il verbale della CUC Sele - Picentini N° 6 del 12.1.2018, dal quale si evince che il RUP propone l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, in favore della ditta SLEM, P.I. 01541081210, con sede in Piano di Sorrento (NA), alla Via II Traversa Bagnulo N° 16, collocatasi al secondo posto della graduatoria, che ha offerto, sull'importo del singolo pasto posto a base d'asta un ribasso pari a 1,000%, corrispondente ad un importo presunto di aggiudicazione pari a € 855,360,00, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- la determinazione della Centrale Unica di Committenza Sele - Picentini N° 62 R.G. del 25.1.2018, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alle attività del RUP e della commissione giudicatrice delle offerte ed è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs N° 50/2016 e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs N° 159/2001, la gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia e primarie, per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 alla ditta SLEM, P.I. 01541081210, con sede in Piano di Sorrento (NA), alla Via II Traversa Bagnulo N° 16, per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa e per aver offerto sull'importo del singolo pasto posto a base d'asta un ribasso pari a 1,000%,

corrispondente ad un importo presunto di aggiudicazione pari a € 855,360,00 oltre Iva.

Ritenuto che:

- il servizio è in corso di svolgimento ed ogni anno l'Ente impegna le risorse economiche previste per il pagamento della ditta SLEM;
- in data 24 gennaio 2020 la stampa locale ha riportato la notizia che il Giudice per le indagini preliminari di Salerno, Dott. Perrotta, ha rigettato la richiesta di archiviazione del PM e riaperto le indagini afferenti la gestione dell'appalto sopra indicato;
- in particolare, emergono dettagli di inaudita gravità tendenti a porre ombre pesanti sull'aggiudicazione. Infatti, si legge che: “**la seconda classificata, poi risultata vincitrice, oltre ad aver presentato una offerta economicamente meno conveniente, effettivamente non era dotata di un requisito previsto dal bando, ossia il centro cottura nel raggio di dieci chilometri dal Comune. L'ipotesi degli inquirenti, secondo i quali vi fu un favoritismo alla SLEM con pari danno per la Brillante, risulta dunque, alla luce degli elementi acquisiti, ASSOLUTAMENTE PLAUSIBILE.**”

Considerato che:

- tali notizie potrebbero generare ingenti danni erariali derivanti da richieste di risarcimento del danno subito da parte della seconda ditta e avere effetti sull'imparzialità dell'Ente;
- l'aggiudicazione in oggetto, così come descritto dalla stampa locale, sembrerebbe assolutamente illegittima. Inoltre, la seconda ditta, poi risultata vincitrice andava sin da subito esclusa a causa dell'assenza di uno dei requisiti fondamentali previsti quali conditio sine qua non per la partecipazione;

Tanto premesso e ritenuto, interrogano la S.V. per sapere: 1) dove è situato il centro cottura della ditta SLEM, aggiudicataria del servizio; 2) dove era situato il centro cottura della suddetta ditta all'atto di partecipazione all'appalto pubblico citato; 3) perché non è stata esclusa dalla gara; 4) se il contratto verrà immediatamente risolto e l'aggiudicazione revocata in autotutela, così garantendo buon andamento ed imparzialità dell'Ente; 5) se verranno accantonate somme in vista di possibili ricorsi per il riconoscimento del risarcimento dei danni da parte della ditta esclusa illegittimamente; 6) se l'Ente si costituirà parte civile nel prossimo giudizio.

Eboli, 24/01/2020

*Avv. Damiano Cardiello – Sig. Fido Santo Venerando
Capogruppo FI- Capogruppo Eboli 3.0*